

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP	RA 43 Rev.00 Pag. 1 di 13
----------------------------	--	---------------------------------


RA 43

REGOLAMENTO PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

APPROVATO CON SPECIFICA DELIBERAZIONE AZIENDALE*

SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL DOCUMENTO AZIENDALE DA 34 REV.00 DEL 06 11 2015		
REV. N°	ALL. N°	MOTIVO
Il presente documento sostituisce integralmente il precedente DA 34 che è stato pertanto abrogato.		

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO	Dr.ssa Lucia Santerini	Dirigente Amministrativa, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	04-11-2020	
VERIFICATO	Dr. Carlo Milli	Direttore Amministrativo	16-11-2020	
APPROVATO	Dr.ssa Silvia Briani	Direttore Generale	16-11-2020	
EMESSO	Dott. S. Giuliani	Direttore UO Accreditamento e Qualità	17/11/20	

*deliberazione aziendale n.833 del 02/10/2020

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p>RA 43 Rev.00 Pag. 2 di 13</p>
---	--	---

Il presente documento è stato redatto, nella precedente stesura (DA34), a cura di:

- Dott.ssa Gabriella Pellegrini, dirigente amministrativa, Responsabile Trasparenza, con la collaborazione del Dott. Nicola Di Noia, collaboratore prof.le amministrativo UO Controllo di Gestione,

La presente Rev. 00 del RA 43 è stata curata da:

- Dott.ssa Lucia Santerini, dirigente amministrativa, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Direttore UO Internal Audit
 - Dott. Nicola Di Noia, collaboratore prof.le amministrativo UO Internal Audit
- con la collaborazione della Dott.ssa Federica Marchetti, IFC UO Accreditamento e Qualità

Revisione editoriale a cura di:

- Dott. Carlo Milli, Direttore Amministrativo AOUP

I controlli riservati alla UO Internal Audit in ottemperanza alla P.A. 01 'Gestione documentazione qualità' si intendono già incorporati nel documento

La UO Accreditamento e Qualità, in ottemperanza alla P.A. 01: 'Gestione documentazione qualità', ha provveduto ad effettuare:

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- l'attivazione ed il coordinamento della 'revisione editoriale'
- la convalida e l'attribuzione della codifica
- la raccolta delle firme per l'approvazione
- l'emissione e diffusione, con definizione lista di distribuzione
- l'archiviazione e la conservazione.

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. SCOPO ED OBIETTIVI	5
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4. RESPONSABILITÀ E SANZIONI.....	6
4.1 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ.....	6
4.2 QUADRO SANZIONATORIO.....	7
4.3 SANZIONI PER CASI SPECIFICI PREVISTI DAL D.LGS 33/2013.....	7
5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	9
6. MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO / ARTICOLI.....	9
6.1 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, AVVIO PROCEDURE	9
6.2 SOGGETTI OBBLIGATI	9
6.3 PROCEDURA PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DIVERSI DALLE IPOTESI PREVISTE DAL PRECEDENTE PUNTO 4.3 'SANZIONI PER CASI SPECIFICI PREVISTI DAL DLGS 33/2013 '	10
6.4 VIOLAZIONE DELL'ART. 15 CO. 2 DEL D.LGS 33/2013	11
6.5 PROCEDIMENTO CHE COMPORTA LA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A SEGUITO DI GRAVI VIOLAZIONI	11
7. FLOW CHART DEL PROCEDIMENTO.....	12
8. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ.....	13

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: right;">RA 43 Rev.00 Pag. 4 di 13</p>
---	--	---

1. PREMESSA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha dato piena attuazione alla normativa emanata a livello nazionale per rafforzare i valori della legalità e della trasparenza, in particolare la L.190/2012, il D.Lgs.33/2013 ed il D.Lgs 97/2016.

Dal 2016, a seguito di nuova disposizione introdotta dal D.Lgs 97, sono state unificate in un'unica figura dirigenziale le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e quelle di Responsabile per la Trasparenza e sono stati ricondotti ad un unico documento di pianificazione aziendale, il PTPCT (DPA01), i precedenti documenti *Piano per la Prevenzione della Corruzione* ed il *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*.

Sul piano della Trasparenza, data la complessità del proprio modello organizzativo, l'Azienda ha ritenuto opportuno decentrare il processo di produzione, raccolta, pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, affidandolo ai direttori delle strutture aziendali, Unità Operative, dove i dati e le informazioni vengono generate, conservate o elaborate.

L'attività di mappatura degli adempimenti e dei relativi processi di pubblicazione è gestita, sia a livello di pianificazione che a livello operativo, con la partecipazione dei direttori di Unità Operativa, attraverso appositi incontri organizzati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché attraverso la raccolta semestrale di schede nelle quali si relaziona sulla tempistica, sulla presenza e completezza dei dati e delle informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione di competenza di ciascuna UU OO.

Sono definiti nel PTPCT anche i contenuti del materiale da pubblicare, la tempistica e le responsabilità assegnate alle strutture e alle funzioni aziendali, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1310/2016.

Si rende quindi necessario predisporre una guida interpretativa ed operativa che consenta ai soggetti aziendali individuati come responsabili dell'applicazione degli obblighi derivanti dal D.lgs 33/2013 e s.m.i. di avere conoscenza anche dei risvolti negativi in caso di mancata attuazione delle disposizioni previste dalla succitata normativa e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di avere una regolamentazione aziendale da seguire, che prevede anche le relative sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione e in caso di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Le indicazioni interpretative del presente documento recepiscono le ultime linee e gli indirizzi che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato sinora per l'attuazione del D.lgs. n.33 del 2013 e s.m.i.:

- Determinazione ANAC n. 1310 del 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- Documento ANAC “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 14 marzo, n.33 come modificato del D.Lgs. 97/2016” approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016
- Delibera numero 670 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto: “Natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013”.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: right;">RA 43 Rev.00 Pag. 5 di 13</p>
---	--	---

Nell'ambito della regolamentazione interna aziendale il presente Regolamento sostituisce il DA 34 approvato con Delibera del Direttore Generale dell'AOUP n. 999/2015 e si raccorda con le misure programmatiche ed organizzative contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'AOUP (PTPCT – DPA01) che prevedono che nella misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti si tenga conto dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della disciplina della trasparenza contenuta del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. di propria competenza.

2. SCOPO ED OBIETTIVI

Scopo del presente Regolamento è quello di predisporre una regolamentazione interna all'AOUP in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e in caso di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, per le ipotesi non già ricomprese nell'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. disciplina compiutamente solo alcune ipotesi di violazione degli obblighi enunciati prevedendone le sanzioni e la loro graduazione (artt. 47 e 15, co3.), esprimendo per le altre violazioni genericamente un richiamo a responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità disciplinare, eventuale responsabilità per danno all'immagine e indicando che le violazioni della normativa sono comunque valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato senza individuare concretamente nè le sanzioni applicabili, nè la loro graduazione.

Tale contesto rende indubbiamente difficile per il RPCT svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi previsti dalla citata normativa, comportando difficoltà nell'assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni, non avendo predefinite a monte le strade e gli strumenti da impiegare sia in funzione di deterrenza che di azioni da intraprendere a fronte di inadempimenti che fuoriescono dai casi specifici già sopra segnalati. Ciò ancora di più nel contesto dell'Azienda ove, come anticipato in premessa, il rispetto degli obblighi di pubblicazione avviene in forma decentrata ad opera delle singole Unità Operative dell'AOUP, i cui Direttori sono individuati come responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Per ovviare a tali criticità si è resa necessaria la predisposizione della presente regolamentazione che indica le linee guida da applicare e le sanzioni da irrogare nei casi di violazioni di obblighi D.Lgs. 33/2013 diverse da quelle prese specificamente in considerazione dalla normativa stessa.

Finalità principale di questo regolamento è, quindi, quella di disciplinare le procedure e le conseguenze connesse alle violazioni diverse da quelle già disciplinate dallo stesso D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. attivabili da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel caso di accertate violazioni degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni da parte dei dirigenti aziendali, direttori delle strutture aziendali dove i dati e le informazioni vengono generate, conservate o elaborate oltre che nel caso di rifiuto, di differimento e di limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai direttori di struttura di struttura dell'AOUP e a tutti i dirigenti incaricati di funzioni di gestione e controllo trasversale, per le funzioni attribuite rispetto agli obblighi di pubblicazione in attuazione del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; in base all'art. 1 comma 3 del predetto D.Lgs., gli obblighi di trasparenza **integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione** a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione.

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p style="text-align: center;">PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: center;">RA 43</p> <p style="text-align: center;">Rev.00 Pag. 6 di 13</p>
---	---	--

4 . RESPONSABILITÀ E SANZIONI

4.1 INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ

Nel D.Lgs. n.33 del 2013 e s.m.i. le responsabilità sono incardinate, oltre che nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche nei **dirigenti responsabili degli uffici (in AOUP responsabili di Unità Operative – UU OO)**, che siano “responsabili della pubblicazione” o “responsabili della trasmissione” dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti l’art.10 prevede che l’amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all’interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l’AOUP ha adempiuto indicando i dirigenti responsabili all’interno del DV05/DPA01 allegato al PTPCT dell’AOUP.

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili degli uffici, in base all’art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei terministabiliti dalla legge.

Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell’art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell’accesso civico, attese le rilevanti finalità dell’istituto.

Il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede diversi risvolti negativi in caso di inosservanza della normativa da parte dei soggetti responsabili della sua attuazione come di seguito indicati:

- L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione (insieme all’illegittimo rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso civico), ai sensi degli artt. 43 e 46, costituisce:
 - elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**;
 - eventuale causa di **responsabilità per danno all’immagine** dell’amministrazione;
 - è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione dirisultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
 - oggetto di segnalazione, da parte dell’RPCT, alla Direzione Aziendale e all’OIV ai fini dell’attivazione di altre forme di responsabilità;
 - in relazione alla loro GRAVITA’, oggetto di segnalazione da parte dell’RPCT all’ufficio procedimenti disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Tuttavia, il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

In AOUP, l’attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le UUOO., rilevante ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili dell’attuazione del D.lgs 33/2013 e s.m.i.

- È poi prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 comma 2 (estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, soggetto percettore, ragione dell’incarico e ammontare erogato):
 - la mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15 comma 3).
- Infine, ai sensi dell’art. 45¹, l’ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

¹Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

1. L’autorità nazionale anticorruzione controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e **ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta**

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: right;">RA 43 Rev.00 Pag. 7 di 13</p>
---	--	---

- La mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

4.2 QUADRO SANZIONATORIO

Il D.Lgs. 33/2013 oltre a delineare le diverse responsabilità come sopra descritte, individua specifiche sanzioni, e la loro graduazione, nel caso di tipiche violazioni di obblighi precisamente determinate dalla stessa normativa.

Nel caso delle violazioni degli artt. 4 bis co.2, 14 co.1 e co 1-ter, 22 co.2 disciplinate dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, il Legislatore individua persino il soggetto competente, l'ANAC, ad irrogare la sanzione, e la sua graduazione, al termine di una procedura prestabilita.

In altri casi, art. 15. co 3, rubricato "Omessa pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza", si limita ad indicare il quantum della sanzione da irrogare al dirigente responsabile all'esito del procedimento disciplinare pari alla somma corrisposta al consulente o collaboratore.

Ricapitolando, quindi, dall'impianto normativo si deduce che vi sono molteplici conseguenze negative in cui può incorrere il dirigente responsabile del caso di mancata attuazione delle prescrizioni del D.lgs 33/2013 e s.m.i., alcune precisamente delineate, altre necessitanti di una regolamentazione aziendale per la loro disciplina.

4.3 SANZIONI PER CASI SPECIFICI PREVISTI DAL D.LGS 33/2013

Esistono delle sanzioni previste dall'art. 47², per violazione di alcuni specifici obblighi di trasparenza, che vengono irrogate direttamente dall'ANAC. La procedura seguita è quella definita con il Regolamento ANAC 16 novembre 2016 nel quale l'Autorità si è considerata competente anche per l'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 14 co 1-ter, dell'art. 4 bis co.2 e per la violazione dell'art. 22 co.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Dette sanzioni sono riassunte nella seguente tabella:

giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. (...)
3. (...)

4. **Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.** L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti.....

²Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
- 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOU	RA 43 Rev.00 Pag. 8 di 13
------------------------------------	---	--

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 4 bis co. 2	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.
art. 14 co.1	<p>Informazioni e dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, titolari di cariche di amministrazione, di direzione odi governo, salvo nel caso in cui siano attribuite a titolo gratuito, e titolari di incarichi dirigenziali. Dati da pubblicare:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) [OBBLIGO SOSPESO ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO] la situazione patrimoniale complessiva, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.</p>	La mancata o incompleta comunicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico di colui che è tenuto a fornire i dati all'ente, cioè il responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione
art. 14 co. 1-ter	Emolumenti complessivi percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.	Sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del dirigente che non effettua la comunicazione all'amministrazione presso la quale presta servizio. Stessa sanzione a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.
art. 22 co. 2	Dati sugli enti pubblici istituiti, finanziati, vigilati o con cariche nominate dalla Regione, sulle società partecipate e sugli enti di diritto privato in controllo. Dati da pubblicare (indicativamente): la ragione sociale, la misura della partecipazione pubblica, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a carico della Regione, il numero dei rappresentanti della Regione negli organi di governo, il loro trattamento economico, i risultati di bilancio, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente con trattamento economico.	La mancata pubblicazione dei dati dà luogo ad una sanzione pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della violazione.

Per quanto riguarda la procedura seguita dall'ANAC per l'irrogazione delle sanzioni, questa è stata dettagliatamente prevista nel documento ANAC "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 14 marzo, n.33 come modificato del D.Lgs. 97/2016", approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016 e depositato presso la segreteria del Consiglio il 18 novembre 2019, al quale si rimanda per una completa lettura.

L'irrogazione delle sanzioni avviene ad opera del Consiglio dell'Autorità ANAC a conclusione della procedura così come delineata dal succitato regolamento del 16 novembre 2016 nel rispetto della L. 689/1981.

Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP	RA 43 Rev.00 Pag. 9 di 13
------------------------------------	--	--

Il provvedimento conclusivo della succitata procedura, a firma del Presidente, può concludersi o con l'archiviazione oppure con l'irrogazione della sanzione indicando altresì le modalità e il termine entro il qual il responsabile deve provvedere al pagamento. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RPCT ed all'OIV dell'AOUP.

5. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
CV	Curriculum Vitae
DV	'Documento Vario', denominazione degli allegati al PTPCT
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
DPA	Documento di Pianificazione Aziendale
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
U.O.	Unità Operativa
U.U.O.O.	Unità Operative

6. MODALITÀ OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO / ARTICOLI

6.1 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, AVVIO PROCEDURE

Il presente Regolamento prende in considerazione le violazioni diverse da quelle indicate nel precedente punto 4.3 e intende disciplinarne la procedura e le conseguenze.

La procedura è attivabile su segnalazione dell'ANAC, dell'OIV, della Direzione Aziendale, a seguito di accesso civico c.d. "tradizionale" o all'esito del monitoraggio svolto dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

La procedura è avviata da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel caso di accertate violazioni degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni da parte dei dirigenti aziendali, direttori delle strutture aziendali dove i dati e le informazioni vengono generate, conservate o elaborate oltre che nel caso di rifiuto, di differimento e di limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

6.2 SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti destinatari delle misure, all'esito della procedura del presente regolamento, sono i direttori delle strutture aziendali individuati come responsabili della pubblicazione all'interno del DV. 05/DPA01 allegato al PTPCT dell'AOUP (DPA01).

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE</p> <p style="text-align: center;">PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: right;">RA 43</p> <p style="text-align: right;">Rev.00 Pag. 10 di 13</p>
---	---	---

6.3 PROCEDURA PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DIVERSI DALLE IPOTESI PREVISTE DAL PRECEDENTE PUNTO 4.3 ‘SANZIONI PER CASI SPECIFICI PREVISTI DAL DLGS 33/2013’

- 1) In caso di mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione diversi da quelli disciplinati nel punto 4.3, rilevato internamente, nell'ambito delle attività di controllo svolte dal Responsabile della della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o dall'OIV, o esternamente, su segnalazione dell'ANAC o a seguito di richiesta di accesso civico, sarà attivata la seguente procedura che prevede i seguenti effetti:
 - A. la decurtazione del 10% della retribuzione di risultato, all'esito dell'accertamento del mancato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
 - B. sanzioni irrogate dall'ufficio procedimenti disciplinari dell'AOUP all'esito del relativo procedimento nei casi di GRAVI violazioni.
- 2) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza chiederà, per scritto, al Dirigente responsabile della pubblicazione del dato, di adempiere alla pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella richiesta il dirigente sarà avvisato che il mancato adempimento nel termine previsto, fatte salve motivate controdeduzioni prodotte dallo stesso per scritto entro il predetto termine, comporterà la segnalazione della violazione dell'obbligo alla Direzione Aziendale, e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e una decurtazione della retribuzione di risultato di competenza dell'anno in cui si è verificata la violazione, pari al 10 % dell'ammontare dell'importo spettante a tale titolo.
- 3) Decorsi i 10 giorni di cui al comma precedente, in assenza di pubblicazione, o dell'invio di controdeduzioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza provvederà alla segnalazione della violazione dell'obbligo ai soggetti di cui sopra, nonché all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane affinché proceda all'applicazione della decurtazione sulla retribuzione di risultato, pari al 10%, e al diretto superiore gerarchico, ove già non coincidente con la Direzione Aziendale, affinché tenga conto dell'inadempimento in sede di valutazione della performance del dirigente.
- 4) Nel caso in cui il Dirigente nel termine prescritto motivi in maniera circostanziata le ragioni che hanno causato il mancato, incompleto o ritardato adempimento e le misure che intende assumere per adempiere, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza valuterà l'opportunità di prorogare il termine per ottemperare all'obbligo allo scadere del quale seguiranno gli effetti descritti al capoverso 3.
- 5) La reiterazione della violazione, per lo stesso o altro obbligo, da parte del dirigente che non ha provveduto alla pubblicazione nel termine di preavviso di cui al comma 2, sarà qualificata come GRAVE e comporterà l'applicazione della procedura prevista nel successivo punto 6.5.
- 6) La misura della decurtazione della retribuzione di risultato può essere applicata una sola volta nell'anno ed è ripetibile negli anni successivi.
- 7) Nelle ipotesi in cui l'inadempimento derivi dalla mancata comunicazione o trasmissione di dati e informazioni da parte di altre strutture o di altri soggetti il Dirigente non è ritenuto responsabile del mancato adempimento se dimostra di essersi fattivamente attivato per la raccolta dei dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione. (A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si citano seguenti casi: pubblicazione dei CV che i vari professionisti hanno l'obbligo di trasmettere alla struttura competente; pubblicazione dei dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice - Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo).

<p>Az. Osp. – Univ. Pisana</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP</p>	<p style="text-align: center;">RA 43</p> <p>Rev.00 Pag. 11 di 13</p>
---	--	---

6.4 VIOLAZIONE DELL'ART. 153 CO. 2 DEL D.LGS 33/2013

L'omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art.15 del D.lgs 33/2013 e s.m.i., comporta, all'esito della procedura descritta al punto 6.3, anziché la segnalazione all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane affinché proceda all'applicazione della decurtazione del 10% sulla retribuzione di risultato, la segnalazione del Dirigente responsabile all'Ufficio Procedimenti Disciplinari affinché accerti l'avvenuto pagamento ai fini dell'irrogazione allo stesso dirigente, in costanza di omessa pubblicazione, della sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario, secondo anche quanto affermato da ANAC nella sua Delibera n. 970 del 19 luglio 2019.

6.5 PROCEDIMENTO CHE COMPORTA LA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A SEGUITO DI GRAVI VIOLAZIONI

Il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione così come previsti dal punto 6.3 si configura come **GRAVE**, in maniera esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:

- nella fattispecie sopra richiamata al punto 6.3 capoverso 5, ovvero la reiterazione della violazione per lo stesso o altro obbligo, da parte del dirigente che sia già incorso una volta negli effetti prescritti dal punto 6.3 capoverso 3 (segnalazione e decurtazione della retribuzione di risultato);
- nell'ipotesi in cui il dirigente, decorsi inutilmente i 10 giorni previsti nel punto 6.3, ferme restando le conseguenze ivi previste, non si attivi per adottare le misure organizzative idonee per giungere alla pubblicazione del dato entro i successivi 60 giorni;
- in caso di rilevazione nei confronti dello stesso dirigente di una nuova violazione, laddove nei suoi confronti sia stata esperita due volte la procedura descritta al punto 6.3 capoverso 2, per lo stesso o altro obbligo, pur non essendo la medesima sfociata nella decurtazione della retribuzione di risultato, avendo il medesimo adempiuto alla pubblicazione nel termine assegnato.


Nei casi sopra descritti o comunque in tutti quei casi in cui è riconosciuto, congiuntamente alla Direzione Aziendale, il connotato della **gravità, per la rilevanza dell'omessa pubblicazione rispetto al contenuto dell'obbligo, per gli effetti negativi della mancata risposta alla richiesta di accesso civico, per gli effetti di pubblicità negativa verso l'azienda o per la recidiva nel comportamento**, il RPCT chiederà al Dirigente l'adempimento, nel termine perentorio di 10 giorni e lo segnalerà all'ufficio procedimenti disciplinari per l'attivazione del procedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza inoltre procederà a segnalare la violazione alla Direzione Aziendale, all'OIV, e all'**ANAC**, nonché all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane affinché proceda all'applicazione della decurtazione sulla retribuzione di risultato, nella misura del 10%, laddove la medesima non sia stata ancora applicata nell'anno, per effetto delle violazioni precedenti, e al diretto superiore gerarchico, ove già non coincidente con la Direzione Aziendale, affinché tenga conto dell'inadempimento in sede di valutazione della performance del dirigente.

³ Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. (...)
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell' articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.....
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e **comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

7. FLOW CHART DEL PROCEDIMENTO



Az. Osp. – Univ. Pisana	REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL MANCATO, INCOMPLETO O RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'AOUP	RA 43 Rev.00 Pag. 13 di 13
------------------------------------	--	---

8. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito dell'eventuale variazione della normativa nazionale o aziendale sul tema, o a seguito di mutamenti nelle strategie o nelle esigenze organizzative aziendali. Trattandosi di una funzione in continua evoluzione dal punto di vista metodologico e normativo, la revisione sarà effettuata almeno ogni 3 anni.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al Sistema Penale
2. Legge 06/11/2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
3. Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
5. Delibera ANAC n. 1310/2016 - Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
6. Documento ANAC - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 14 marzo, n.33 come modificato del D.Lgs. 97/2016” approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016
7. Delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto: “Natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013”

